



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 03/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 21/03/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo all'1/04/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso delle commissioni istruttorie non maturate per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, pari a € 516,06; in via subordinata, chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- Il rimborso della commissione di anticipata estinzione, addebitata per € 151,61; per un totale di € 667,67. Chiede altresì gli interessi legali dal giorno del reclamo e la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere *up-front*, come chiaramente specificato in contratto (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto);
- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. *Lexitor* della CGUE, così come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito;
- che il cliente non ha preventivamente sottoposto alle proprie valutazioni la richiesta di restituzione di costi *up-front*, per cui ritiene di non essere stato messo in



condizione di risolvere bonariamente la vicenda ed evitare la proposizione del ricorso, e che una decisione dell'Arbitro che *“dovesse condannare la Banca alla restituzione di costi up-front – non richiesti nel preventivo reclamo – si porrebbe in violazione delle citate disposizioni e della ratio delle stesse, oltre ad andare ultra petita”*; precisa comunque che il reclamo risultava diretto *“ad ottenere il rimborso delle commissioni per il solo fatto di ritenerle comprensive di costi di natura recurring”*, e non faceva *“richiamo alcuno alla sentenza Lexitor”*;

- di aver correttamente applicato la commissione di anticipata estinzione nella misura pari all'1% del debito residuo, la quale è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione; con riferimento a tale ultimo punto, rappresenta che la richiesta del ricorrente risulta del tutto generica e priva di qualsivoglia ragione giustificativa.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente sostiene che la propria richiesta, *“non contenendo alcuna limitazione, comprende evidentemente tutti i costi collegati ai contratti anticipatamente estinti (a prescindere dalla loro qualificazione up front o recurring)”*. Insiste quindi per l'accoglimento delle proprie pretese, anche alla luce di quanto affermato nella sentenza *Lexitor*.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o*



parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”;

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nello specifico, il Collegio innanzitutto rileva come l'eccezione formulata dall'intermediario circa una possibile violazione del “limite della domanda” per non avere il cliente chiesto nel reclamo la restituzione dei costi *up-front*, non coglie nel segno, in quanto le voci di costo richieste nel ricorso coincidono con quelle domandate nel reclamo versato in atti (negli stessi termini cfr. Coll. di Bari, dec. n. 8853/2021).

Nel merito, preliminarmente, si osserva che benché il ricorrente rappresenti di aver estinto il finanziamento alla nona rata, avendo riguardo però alla decorrenza del contratto da giugno 2013 e all'avvenuta estinzione in data 01/04/2014 (cfr. liberatoria in atti), il finanziamento risulta essere stato verosimilmente estinto alla decima rata.

Passando, quindi, alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo addebitate al cliente nel rapporto di finanziamento, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbia natura *up-front* la commissione istruttoria perché costituente un costo a maturazione immediata e quindi rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi (in tal senso cfr. Coll. di Bari, dec. n. 19120/2020).

Il Collegio, quindi, ritiene che le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	10
rate residue	74

TAN ▶	6,40%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	88,10%
- in proporzione alla quota	79,03%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 747,11	€ 658,17	€ 590,41	<input checked="" type="radio"/>		€ 590,41
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 590
interessi legali						si	

Si osserva come in tabella non è stato inserito l'importo di € 151,00, che parte ricorrente ha decurtato dalla propria richiesta restitutiva, in quanto tale somma non sembra costituire alcun rimborso riconosciuto dall'intermediario in sede di estinzione, bensì pare riferibile piuttosto a quanto addebitato in conteggio estintivo a titolo di commissione di estinzione anticipata.

Sulla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si osserva che parte ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali ne domanda la restituzione; peraltro nel reclamo espressamente afferma che *"l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento"*, non contestando pertanto un'erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo. Sul punto, si ricorda come il Collegio di Coordinamento, nella recente decisione n. 5909/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto dal quale questo Arbitro ritiene di non doversi discostare: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione"*. In difetto di prova in tal senso, come nella specie, la commissione di estinzione anticipata deve ritenersi legittimamente applicata.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 516,06, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 15637 del 28 giugno 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS